

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1991

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(91/249/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/248/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che in alcuni Stati membri è stato ampiamente sperimentato un nuovo impiego dell'oligo-elemento-solfato ferroso, monoidrato; che, in base all'esperienza acquisita, sembra che questo impiego possa essere autorizzato in tutta la Comunità;

considerando che un apporto troppo elevato di vitamina A nell'alimentazione degli animali può avere degli effetti indesiderati sulla qualità della produzione animale; che perciò è necessario, nell'attesa che certi studi siano portati a termine, introdurre per gli alimenti dei tenori massimi corrispondenti ai bisogni effettivi di sostentamento e di produzione degli animali durante il periodo di finalizzazione;

considerando che in alcuni Stati membri l'impiego di vari additivi appartenenti ai gruppi degli antibiotici o degli agenti leganti è stato sperimentato con successo; che, in attesa che questi nuovi usi possano essere ammessi a livello comunitario, è opportuno autorizzarli provvisoriamente sul piano nazionale;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 novembre 1991 e ne informano la Commissione.

Le disposizioni suddette devono recare un riferimento alla presente direttiva quando vengono adottate dagli Stati membri o devono essere accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 112 della presente Gazzetta ufficiale.